



COMUNE DI CELLE LIGURE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

L.R. 1/2007 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 15.06.2023

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Principi di qualità.....	4
Articolo 3 - Definizioni	4
Articolo 4 - Attività su aree pubbliche	5
Articolo 5 - Norme comuni	5
Articolo 6 - Subingresso.....	5
Articolo 7 - Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi	6
Articolo 8 - Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune.....	7
Articolo 9 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo.....	7
Articolo 10 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	7
Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria	8
Articolo 12 - Validità delle presenze.....	8
Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli.....	8
Articolo 14- Posteggio riservato alle persone disabili.....	9
Articolo 15 - Canone unico mercatale e modalità di pagamento.....	9
TITOLO II – MERCATO SPECIALIZZATO GIORNALIERO	10
Articolo 16 - Localizzazione, funzionamento e calendario del mercato	10
Articolo 17 - Concessioni di occupazione di suolo per ragioni mercatali.....	10
Articolo 18 - Modalità e orario di vendita.....	10
Articolo 19 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio.....	11
Articolo 20 - Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse.....	11
TITOLO III – MERCATO SETTIMANALE	12
Articolo 21 - Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati	12
Articolo 22 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	12
Articolo 23 - Accertamento posteggi vacanti ed eventuale bando comunale	12
Articolo 24 - Accorpamento e scambio di posteggi nel mercato	13
Articolo 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	13
Articolo 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta).....	13
Articolo 27 - Orario di vendita e funzionamento tecnico del mercato settimanale	14
Articolo 28 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio.....	14
Articolo 29 - Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse.....	15

TITOLO IV – FIERE.....	16
Articolo 30	16
Articolo 31 - Norme comuni	16
TITOLO V – POSTEGGI SINGOLI ISOLATI	17
Articolo 32 - Istituzione e modalità di assegnazione dei posteggi singoli isolati.....	17
Articolo 33 - Ubicazione, consistenza ed orari di vendita dei posteggi isolati	17
TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE.....	19
Articolo 34 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante e prescrizioni	19
Articolo 35 - Zone vietate	19
Articolo 36 - Determinazione degli orari	20
Articolo 37 - Domanda di autorizzazione di Attività svolta in forma itinerante.....	21
Articolo 38 - Attività di commercio itinerante su aree pubbliche demaniali	21
Articolo 39 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio	21
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Articolo 40 - Responsabilità per danni.....	22
Articolo 41 - Procedimenti Sanzionatori.....	22
Articolo 42 - Norma di rinvio.....	22
Articolo 43 - Abrogazioni	22

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Celle Ligure, o sulle aree private a disposizione dell'amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti del titolo II, capo IV della Legge Regionale Liguria 2 gennaio 2007, N. 1, di seguito individuata anche come Testo Unico Commercio o T.U.C., del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, N. 635, della Legge 30.03.2001, N. 125 e della Legge 07.08.1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e definizioni del richiamato testo unico commercio (T.U.C.).
3. Dal momento dell'entrata in vigore sono abrogate le previgenti norme di natura regolamentare, con particolare riferimento al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 29.06.2000 successivamente modificato con deliberazione n. 40 del 28.11.2001.

Articolo 2

Principi di qualità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle singole aree urbane;
 - f) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
 - g) la salvaguardia dei centri storici e il rispetto delle aree di rilevanza storico-artistica, ambientale e paesaggistica.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono, oltre a quelle definite dall'art. 27 del Testo Unico Commercio T.U.C.:
 - a) **Accorpamento**: l'unificazione di più posteggi in un'unica concessione di suolo pubblico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
 - b) **Miglioria**: l'aumento della superficie del posteggio in uso;
 - c) **Spuntista**: operatore in possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere.

Articolo 4

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da imprenditori individuali, da società regolarmente costituite, o da cooperative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo VI del presente Regolamento.
3. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Celle Ligure di cui al precedente comma 2 lett. a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) tramite l'apposito portale digitale.
4. La domanda di cui al comma 3 è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al titolo III articolo 22;
5. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
6. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
7. L'autorizzazione rilasciata dal Comune di Celle Ligure abilita:
 - a. all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - b. all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
 - c. alla partecipazione alle fiere.
8. I posteggi che si rendano liberi per qualsiasi motivo (rinuncia, revoca, decadenza etc.) non vengono riutilizzati per nuove assegnazioni ma solo per le procedure di cui al successivo art. 27, fatte salve le procedure previste dall'art. 30 c.2 del T.U.C.

Articolo 5

Norme comuni

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo sul posto dei medesimi prodotti. È vietato il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e l'uso delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate fatto salvo richiesta di cui al comma 2.
2. L'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo previa richiesta presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività, è consentito affidare la conduzione dell'attività – con apposita autocertificazione del titolare – a un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati per ciascun anno solare, qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 12 e 13 del T.U.C.

Articolo 6

Subingresso

1. Le aziende o rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.
2. La Comunicazione per subingresso nel settore non alimentare e la SCIA unica, per il settore alimentare, sono inoltrate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno

dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante dichiara il possesso dei requisiti morali (art. 12 T.U.C.) e i requisiti professionali per il settore alimentare (art. 13 T.U.C.).

3. In caso di decesso del titolare l'erede ha facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio. Entro un anno dal decesso del titolare l'erede subentrante deve dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività ai sensi del comma 2. In caso di forza maggiore il termine è prorogato per sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine il titolo abilitativo decade.

5. Il subentrante acquisisce le presenze maturate dal dante causa, non cumulabili con quelle acquisite con altri titoli abilitativi.

Articolo 7

Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi

1. L'istituzione, il trasferimento o la soppressione per motivi di pubblico interesse del mercato e di una fiera, sono attuati con parere preventivo delle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C.;

2. Le modalità e le tempistiche per il trasferimento sono concordate con le organizzazioni di cui al comma 1;

3. Il titolare di posteggio soppresso, singolo, all'interno di una fiera o di un mercato, ha diritto all'assegnazione di altro posteggio nel territorio comunale con la medesima superficie e per la sola residua durata della concessione;

4. L'istituzione di nuove aree di mercato o di nuovi posteggi è soggetta all'acquisizione dei pareri vincolanti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico rilasciati dagli uffici competenti. Il responsabile dello SUAP invia agli uffici competenti ad esprimersi la proposta di istituzione delle nuove aree di mercato, dei nuovi posteggi o del trasferimento; trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in assenza di riscontro il parere si intende acquisito favorevolmente e senza prescrizioni;

5. Se le operazioni di trasferimento interessano più di un terzo dei posteggi effettivi, la riassegnazione avviene coinvolgendo tutti gli operatori titolari di concessione tenendo conto della graduatoria per settore stilata secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di partecipazione al mercato o fiera interessata;

b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche;

c) maggiore anzianità di partecipazione al mercato o fiera della ditta titolare del posteggio .

6. Se le operazioni di trasferimento interessano fino ad un terzo dei posteggi effettivi, la riassegnazione avviene coinvolgendo solo gli operatori interessati tenendo conto della graduatoria per settore stilata secondo i criteri di cui al precedente comma 5.

7. Nei casi indicati ai precedenti commi 5 e 6, l'operatore mantiene la superficie del posteggio originale, fatto salvo l'eventuale richiesta da parte dell'operatore di accorpamento di cui all'art. 24.

Articolo 8

Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. È facoltà del Comune inserire nelle aree per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a, gli spazi messi a disposizione del Comune da parte di soggetti privati.
2. L'esercizio del commercio su area demaniale marittima è effettuato di intesa con l'Autorità competente, previo rilascio delle concessioni demaniali per i posteggi individuati.

Articolo 9

Decadenza e revoca del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade quando l'operatore:
 - a. perde i requisiti soggettivi di cui agli articoli 12 e/o 13 del T.U.C.;
 - b. non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga di sei mesi, non prorogabili, per comprovata necessità;
 - c. non utilizza il posteggio del mercato per un periodo superiore a quattro mesi in un anno solare (diciassette giornate), ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del posteggio se concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 del TUC;
 - d. non utilizza il posteggio della fiera per un numero di TRE edizioni, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 del TUC.
2. È facoltà del Comune di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico.
3. Sono applicate le ipotesi di decadenza della concessione del suolo pubblico regolate dal Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, e quelle previste dagli artt. 143 e 147 del TUC.
4. Non sono computate le assenze in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi sia per il mercato che per le fiere.

Articolo 10

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. È vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
2. È vietato installare coperture di protezione al banco di vendita con sporgenze pericolose e ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5.
3. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita svolta dall'operatore.

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata, a cura dell'operatore, con modalità differenziata seguendo la procedura al momento vigente nel Comune.

4. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. È vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli.
5. È vietato manomettere il suolo pubblico, legare corde od altro a pali, balconi o facciate delle case vicine.
6. È vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili.
7. È vietato uccidere o spennare pollame, conigli o altri animali in genere nonché la vendita di animali vivi.
8. È vietata l'esposizione delle merci appartenenti al settore merceologico alimentare ad un'altezza inferiore a mt. 0,70. È vietata l'esposizione a terra delle merci, ad eccezione di fiori, piante, terraglie e mobili.
9. A richiesta del personale di vigilanza l'operatore commerciale è obbligato ad esibire l'originale del titolo abilitativo nonché carta di esercizio e attestazione annuale.
10. **La merce usata, ai fini della vendita, è accompagnata dall'esposizione di un cartello di dimensioni tali da essere facilmente visibile alla clientela (almeno 70 x 100) indicante la dicitura "MERCE USATA".**

Articolo 11 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dai regolamenti CE, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12 **Validità delle presenze**

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie agli atti del servizio S.U.A.P. e Comando di Polizia Locale di Celle Ligure.
2. La registrazione delle presenze è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune presso i posteggi assegnati mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
3. Il registro delle presenze dei singoli mercati o fiere è aggiornato dopo ogni edizione.
4. La partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è valida se presente il titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. È ammessa la rappresentanza di cui al precedente art. 5 in possesso del titolo abilitativo originale e della carta di esercizio e attestazione annuale del titolare.

Articolo 13 **Vendita a mezzo di veicoli**

1. Sulle aree a tal fine individuate dal Comune è consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno. Il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non deve eccedere la superficie di suolo pubblico concessa.

2. I veicoli attrezzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria vigente.

Articolo 14 **Posteggio riservato alle persone disabili**

1. Il posteggio riservato alle persone disabili è assegnato con bando pubblico, che fissa le modalità per la presentazione della domanda di assegnazione. È formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. percentuale di disabilità individuata ai sensi della legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- b. presenze acquisite nel mercato;
- c. maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- d. minore età del richiedente;
- e. a parità di condizioni, sorteggio.

Articolo 15 **Canone unico mercatale e modalità di pagamento**

1. Per l'utilizzo del posteggio è dovuto il Canone unico mercatale calcolato secondo le modalità specificate dal Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale di cui alla Deliberazione di consiglio comunale n°7 del 30 marzo 2021 e successive modifiche;

2. I pagamenti avvengono secondo le procedure e nelle modalità definite dal suddetto Regolamento a cui si rimanda;

3. L'assegnatario di posteggio libero (spuntista) è tenuto a pagare il canone unico mercatale nel rispetto della procedura e nelle modalità individuate nel regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e mercatale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2021.

TITOLO II – MERCATO SPECIALIZZATO GIORNALIERO

Articolo 16

Localizzazione, funzionamento e calendario del mercato

1. Il mercato giornaliero specializzato alla vendita di generi alimentari con specializzazione in “Prodotti Ortofrutticoli” si svolge giornalmente nell’apposita struttura coperta ed attrezzata sita in Largo Giolitti civ. 2, così come rappresentata nella planimetria **allegato G**;
2. La struttura complessiva del mercato di cui al comma 1 è di 50 mq ed è suddivisa in un totale di n°2 posteggi di cui uno di 30 mq. ed uno di 20 mq. riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche per il settore alimentare con specializzazione nei prodotti “Ortofrutticoli”
3. ai fini del presente articolo si intende per prodotti “Ortofrutticoli”:
 - a) Prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati e confezionati;
 - b) Olii e grassi alimentari di origine vegetale;
 - c) Uova;

Articolo 17

Concessioni di occupazione di suolo per ragioni mercatali

1. Qualora si renda vacante un posteggio nell’ambito dell’area destinata al mercato giornaliero ortofrutticolo di cui all’articolo precedente, il comune delibera entro 90 giorni dal provvedimento di ricognizione ed accertamento della disponibilità, apposito bando ai sensi del T.U.C. e del titolo terzo del presente Regolamento per quanto compatibili.
2. Il bando viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria e sull’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art 30 comma 3 del T.U.C..
3. Le domande di autorizzazione e contestuale concessione permanente di suolo pubblico devono essere inviate unicamente attraverso il portale SUAP comunale. L’ufficio competente entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza è tenuto a rilasciare il titolo. In assenza di comunicazione di provvedimento di diniego o sospensione, entro suddetto termine, le domande devono considerarsi accolte con decorrenza dalla data dell’istanza.

Articolo 18

Modalità e orario di vendita

1. L’orario di attività del mercato è fissato
 - a) nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo dalle ore 07:30 alle ore 13:00;
 - b) nel periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre dalle ore 07:30 alle ore 19:00.

Eventuali modifiche sono stabilite dal Sindaco a norma dell’articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.

2. Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita un'ora prima dell'inizio e devono rimuovere le loro attrezzature lasciando pulita e sgombra l'area in concessione da eventuali rifiuti ed imballaggi prodotti non oltre un'ora dal termine.

Articolo 19

Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio

1. Il concessionario è obbligato a mantenere la destinazione dell'area concessa e a rispettare ogni prescrizione relativa al titolo rilasciato pena decadenza del titolo stesso.
2. Nel caso di inadempienze si applicano le sanzioni dell'art. 143 del T.U.C. L'autorizzazione e la concessione decadono in conformità a quanto previsto dall'art. 146 del T.U.C.

Articolo 20

Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse

1. È facoltà dell'Amministrazione revocare o sospendere per motivi di pubblico interesse uno o più posteggi dati in concessione.
2. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, possono essere istituiti nuovi posteggi o riassegnati posteggi eventualmente risultati vacanti, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle dimensioni dei posteggi revocati.

TITOLO III – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 21

Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi.
2. Le aree per lo svolgimento del mercato settimanale sono individuate nelle planimetrie **allegati A-B-C-D** del presente regolamento ed approvate dal Consiglio Comunale.
3. Sono individuate quattro tipologie dei settori merceologici:
 - a. settore ALIMENTARE;
 - b. settore ALIMENTARE con veicoli forniti di alimentazione a GPL per la cottura dei cibi;
 - c. settore NON ALIMENTARE;
 - d. settore NON ALIMENTARE per la vendita di PIANTE e FIORI
4. Il mercato settimanale si svolge il venerdì di ogni settimana ad esclusione dei giorni 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio.

Articolo 22

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune predispose apposito bando per l'assegnazione dei posteggi ed esamina le domande pervenute e rilascia la concessione per dodici anni sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e D.G.R. di recepimento N. 71 del 1° febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70 comma 5 del D. Lgs. N. 59/2010.
2. Il bando di cui al successivo comma 3 tiene conto di sopravvenute variazioni di criteri di selezione delle domande.
3. Il Comune invia al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il bando comunale predisposto secondo quanto disciplinato dall'articolo 30 del T.U.C.

Articolo 23

Accertamento posteggi vacanti ed eventuale bando comunale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile SUAP approva il provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi resisi vacanti a seguito di rinuncia o decadenza del concessionario.
2. Entro i successivi 30 gg. i titolari di posteggio nel mercato settimanale possono richiedere la sostituzione del posteggio loro assegnato con un altro libero indicato nel provvedimento di cui al c. 1 a parità di dimensioni
3. Entro gli ulteriori 30 gg il responsabile SUAP provvede alla modifica del titolo autorizzativo e della relativa concessione.
4. Nel caso di più domande concorrenti per il medesimo posteggio si procederà alla sostituzione in ordine di graduatoria.

5. Ultime le procedure per l'assegnazione dei posteggi richiesti in sostituzione, il responsabile SUAP procederà alla predisposizione di un nuovo provvedimento di accertamento dei posti vacanti e alla indizione del bando pubblico relativo a tali posteggi.

Articolo 24

Accorpamento e scambio di posteggi nel mercato

1. È consentito lo scambio di posteggi tra due concessionari a parità di dimensioni e di settore merceologico inviando istanza da parte di entrambi gli interessati attraverso il Portale SUAP comunale. Il responsabile SUAP verifica le condizioni e provvede – se del caso - a modificare i titoli autorizzativi.
2. Il titolare di due posteggi nel mercato settimanale può chiedere l'accorpamento degli stessi in un'unica concessione di suolo pubblico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
2. L'accorpamento comporta la riduzione del 20%, arrotondato per difetto, della superficie risultante dalla sommatoria delle due concessioni originarie;
3. In caso di accorpamento, per l'intera durata della concessione l'operatore non potrà usufruire di ulteriori accorpamenti e in ogni caso il posteggio risultante dall'accorpamento non potrà avere sviluppo lineare superiore a 12 m..
4. Nel caso di accorpamento per nessun motivo è concesso nuovamente il frazionamento e l'operatore mantiene l'anzianità di presenza riferita alla maggiore anzianità tra i due posteggi accorpati.

Articolo 25

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. La registrazione della presenza è effettuata se l'operatore è presente sul posteggio assegnato entro l'orario di inizio delle vendite.
2. L'operatore ha l'obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. L'allontanamento è consentito in caso di forza maggiore e deve essere comunicato al personale del comando della Polizia Locale presente in loco.
3. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili previa specifica richiesta.
4. Al termine di ciascun anno solare il responsabile SUAP approva la graduatoria di anzianità, come risultante dal registro gestito dalla Polizia Locale, al fine di eventuale bando di assegnazione dei posteggi resisi vacanti.

Articolo 26

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)

1. I posteggi non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti in possesso di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche, riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
2. La Polizia Locale annota su apposito registro la presenza di tutti i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche presenti un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e verifica il numero, le dimensioni e la tipologia merceologica dei posteggi temporaneamente liberi. La presenza viene riconosciuta:
 - al titolare di autorizzazione o socio d'esercizio in possesso del titolo originale e di carta di esercizio e attestazione annuale

- ad un eventuale preposto o dipendente per un massimo di quattro mercati nell'arco dell'anno purché in possesso del titolo originale e di carta di esercizio e attestazione annuale del titolare

- ad eventuale rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del TUC e dell'art. 13 (settore alimentare).

3. Procede alla assegnazione temporanea sulla base della graduatoria di anzianità di presenze dando priorità al settore merceologico del posteggio come individuato dal precedente art. 21. Nel caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese .

4. Una volta acquisita l'assegnazione del posteggio, gli assegnatari hanno 15 minuti per occupare l'area interessata con le proprie attrezzature.

5. La mancata esibizione del titolo abilitativo in originale comporta la non ammissione alla spunta.

6. L'assegnazione dei posteggi non occupati di cui al presente articolo è subordinata al regolare pagamento degli oneri ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30.03.2021 e s.m.i..

7. Il mancato o ritardato pagamento degli oneri, di cui al comma precedente, di almeno due giornate di spunta, comporta l'esclusione dalle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, per tutto l'anno solare di riferimento, fatto salvo che siano state prontamente comunicate all'Ufficio SUAP le ragioni di tale omissione o ritardo.

Articolo 27

Orario di vendita e funzionamento tecnico del mercato settimanale

1. L'Orario di vendita del mercato settimanale è dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

2. Gli operatori concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono rimuovere le loro attrezzature lasciando pulito e sgombero il posteggio concesso e/o assegnato da eventuali rifiuti ed imballaggi prodotti, non oltre un'ora dal termine dell'orario di vendita.

3. Nell'ambito dell'orario di vendita, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci non è consentita.

4. In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o l'integrità delle merci poste in vendita e/o per altri comprovati motivi di urgenza è permessa la circolazione previa autorizzazione in deroga degli organi di vigilanza.

Articolo 28

Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio

1. Il concessionario è obbligato a mantenere la destinazione dell'area concessa e a rispettare ogni prescrizione relativa al titolo rilasciato pena decadenza del titolo stesso.

2. Nel caso del venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi ex art 12 e 13 del T.U.C. si applicano le disposizioni dell'art 143 T.U.C..

3. In materia di decadenza, revoca, sospensione dell'autorizzazione e procedimenti sanzionatori si applicano, per quanto compatibili le norme di cui al titolo primo del presente Regolamento.

Articolo 29

Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse

1. È facoltà dell'Amministrazione revocare o sospendere per motivi di pubblico interesse uno o più posteggi dati in concessione.
2. I posteggi revocati per motivi di pubblico interesse possono essere riassegnati nell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione di posteggi verificatisi vacanti, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, con le dimensioni dei precedenti.

TITOLO IV – FIERE

Articolo 30

- 1) L'Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare, istituisce o modifica le fiere a cadenza annuale, individuandone l'area, il numero dei posteggi, la loro esatta localizzazione e numerazione e la loro dimensione.

Articolo 31

Norme comuni

- 2) Si applicano alle fiere le norme relative al titolo III – mercato settimanale per quanto attiene:

art. 22 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

art. 23 - Accertamento posteggi vacanti ed eventuale bando comunale

art. 24 - Accorpamento e scambio di posteggi nel mercato (fiera)

art. 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)

art. 28 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio

art. 29 - Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse

TITOLO V – POSTEGGI SINGOLI ISOLATI

Articolo 32

Istituzione e modalità di assegnazione dei posteggi singoli isolati

1. I posteggi isolati così come individuati dal successivo articolo 35 del presente Regolamento e relativa planimetria allegata (**Allegato E**), sono soggetti a concessione con carattere annuale o stagionale, periodica o temporanea.
2. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 avviene tramite bando comunale di cui all'art 30 del T.U.C..
3. I titolari di autorizzazione di cui all'art 4 comma 2 lettera a) risultanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, concessionari dei singoli posteggi già esistenti, sono confermati d'ufficio.
4. Qualora si renda vacante un posteggio isolato, il Comune delibera entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi, apposito bando nel quale saranno indicati:
 - l'esatta localizzazione del posteggio e le dimensioni;
 - il settore merceologico e l'eventuale specializzazione.
5. Il bando viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Liguria e sull'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art 30 comma 3 del T.U.C..
6. Gli operatori che intendono partecipare al bando devono presentare domanda unicamente attraverso il Portale SUAP del Comune di Celle Ligure, altri metodi sono da considerarsi irricevibili e pertanto rigettati con provvedimento espresso dall'Ufficio competente.
7. Raggiunto il termine di scadenza del bando viene stilata una graduatoria ordinata ai sensi degli artt. 9 e 20 del presente Regolamento. Ai vincitori viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, contestualmente alla concessione permanente di occupazione di suolo pubblico.
8. La concessione ha durata di dodici anni.
9. Per quanto compatibili, si applicano le altre norme del presente Regolamento.

Articolo 33

Ubicazione, consistenza ed orari di vendita dei posteggi isolati

1. Nell'ambito delle singole concessioni vengono stabiliti gli orari di vendita nel rispetto della attività massima consentita dalle ore 8 alle ore 24, da definirsi in fase di rilascio di autorizzazione al commercio su area pubblica e contestuale concessione permanente di suolo pubblico.
2. I posteggi isolati fuori mercato nel territorio comunale sono così individuati:
 - a) Posteggio n° 1: In Lungomare Crocetta (centro) e Molo Crocetta. Riservato alla vendita di generi alimentari con specializzazione dolciumi. Svolgimento attività stagionale, cadenza giornaliera, dal 1 aprile (o dal fine settimana di Pasqua in caso sia anticipata) al 30 settembre, con superficie di 10 mq.
 - b) Posteggio n° 2: in Lungomare Crocetta (levante) riservato a generi non alimentari con specializzazione libri. Svolgimento attività stagionale, cadenza giornaliera, dal 1 aprile (o dal fine settimana di Pasqua in caso sia anticipata) al 15 settembre, superficie 20 mq.
3. Le posizioni e le dimensioni dei posteggi sono riportate nella planimetria **allegato E**.
4. Si applicano ai posteggi isolati le norme relative al titolo III – mercato settimanale per quanto attiene:

- art. 22 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**
- art. 23 - Accertamento posteggi vacanti ed eventuale bando comunale**
- art. 24 - Accorpamento e scambio di posteggi nel mercato (fiera)**
- art. 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**
- art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)**
- art. 28 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio**
- art. 29 - Revoca o sospensione dei posteggi per motivi di pubblico interesse**

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 34

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante e prescrizioni

1. Il commercio in forma itinerante, può essere esercitato su tutto il territorio comunale ad eccezione di quanto indicato al successivo art. 35, da chi è in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipologia b).
2. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante sono rilasciate alle persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dal T.U.C. e dalla normativa di settore, dal Responsabile SUAP.
3. Le domande di autorizzazione di cui al comma 2 devono essere inviate unicamente attraverso il portale SUAP comunale. L'ufficio competente entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza è tenuto a rilasciare il titolo. In assenza di comunicazione di provvedimento di diniego, entro suddetto termine, le domande devono considerarsi accolte con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.
4. L'operatore che svolge l'attività di cui al presente Titolo deve attenersi tassativamente alle presenti prescrizioni in materia di modalità di svolgimento:
 - a) l'attività deve essere svolta nella medesima area con regolare sosta per un tempo massimo di ore 4 (quattro), con spostamenti successivi di almeno cinquecento metri;
 - b) l'operatore legittimato alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve inoltrare opportuna comunicazione all'Ufficio SUAP con cadenza semestrale, nella quale deve rendicontare le date di occupazione effettuate nel semestre di riferimento. In caso di più domande di partecipazione le stesse sono valutate con i criteri di cui all'art. 7 comma 5 del presente Regolamento.
 - c) l'esposizione della merce deve essere effettuata solo sul veicolo adibito al trasporto ad esclusione della categoria merceologica dei fiori, e comunque non al di fuori delle aree indicate nell' **Allegato F**;
 - d) l'operatore commerciale si deve far carico della rimozione di eventuali rifiuti depositati sul suolo da parte dei clienti;
 - e) non possono essere utilizzati strumenti di riproduzione sonora ed amplificatori vocali per il richiamo della clientela.

Articolo 35

Zone vietate

1. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza di mercati e fiere nel raggio di duecento metri.
2. L'esercizio del commercio itinerante è vietato in tutte le strade oggetto di limitazioni e divieti per la fermata o la sosta di veicoli a seguito di Ordinanza emessa dai singoli enti proprietari delle strade o in prescrizione della normativa vigente in materia di circolazione stradale ai sensi del D.lgs n°285/1992 Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e s.m.i..
3. È facoltà degli Agenti che espletano i Servizi di Polizia stradale vietare temporaneamente per motivi contingibili di circolazione stradale, l'attività di vendita itinerante.
4. L'esercizio del commercio itinerante è vietato sulla base di criteri legati al valore storico, archeologico, artistico ed ambientale nonché per ragioni di circolazione stradale o transito pedonale, al fine della tutela del

territorio comunale e delle condizioni di sicurezza, decoro e salvaguardia della pubblica incolumità, nelle seguenti strade o zone:

- a) Centro Storico Mare: così come definito e delimitato dalla normativa urbanistica vigente identificato nella zona di **colore ROSSO nell'allegato F1**;
- b) Centro cittadino: identificato nella Zona di **colore BLU** come rappresentato nell'**allegato F1** per ragioni di traffico e viabilità;
- c) Nelle strade di accesso alle frazioni di Natta, Costa, Ferrari, Pecorile, Cassisi e nella strada Provinciale fino a monte della frazione di Sanda fatta eccezione delle aree identificate dal seguente comma 5;
- d) Nelle aree antistanti i luoghi di culto e dei cimiteri anche nelle frazioni con esclusione della categoria merceologica di vendita fiori;
- e) Nell'immediata prossimità dei Monumenti storici, dei parchi comunali e dei giardini pubblici;
- f) nell'immediata prossimità di scuole di ogni ordine e grado.

5. È concesso l'esercizio del commercio itinerante nelle seguenti zone del territorio comunale (identificate **nell'Allegato F2 in colore VERDE**):

- a) Nella frazione di Cassisi nel parcheggio di via Cassisi, all'incrocio con via S.S. Giacomo e Filippo;
- b) Nella frazione di Pecorile nel parcheggio lato monte di via Pecorile all'altezza di via San Isidoro;
- c) Nella frazione di Sanda nel parcheggio lato mare all'altezza del civico n° 290;
- d) Nella frazione di Costa nel parcheggio di Via Costa Vecchia;
- e) Nella frazione di Ferrari nel parcheggio lato Ponente a monte del civico 57;
- f) Nella frazione di Natta nel Piazzale del parcheggio comunale.

6. È fatto salvo dai divieti del presente articolo l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su aree pubbliche delle manifestazioni turistico-commerciali organizzate o patrocinate dal Comune con specifico provvedimento deliberativo.

Articolo 36 **Determinazione degli orari**

1. L'orario dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è fissato nelle seguenti modalità e periodi:

- a) nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo dalle ore 08:00 alle ore 19:00
- b) nel periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre dalle ore 08:00 alle ore 24:00.

2. Eventuali modifiche sono stabilite dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.

Articolo 37
Domanda di autorizzazione di Attività svolta in forma itinerante

1. L'autorizzazione indispensabile per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2 lett. b), è rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. L'autorizzazione abilita:
 - a. all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b. alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - c. all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.
3. Ad ogni soggetto è rilasciata una sola autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

Articolo 38
Attività di commercio itinerante su aree pubbliche demaniali

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali è vietato nell'ambito del Comune.
2. È consentita esclusivamente sulle spiagge e sugli arenili la vendita dei seguenti generi e specializzazioni:
 - a) generi alimentari con specializzazione in pasticceria, dolci compresi il cocco;
 - b) generi non alimentari con specializzazione abbigliamento.
3. Lo svolgimento dell'attività è consentita esclusivamente previa il rilascio del nulla-osta demaniale.
4. I soggetti legittimati all'esercizio del commercio itinerante sono tenuti a presentare presso il portale SUAP comunale la richiesta per ottenere il nulla osta demaniale di cui al precedente comma.

Articolo 39
Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e regime sanzionatorio

1. Il concessionario è obbligato a mantenere la destinazione dell'area concessa e a rispettare ogni prescrizione relativa al titolo rilasciato pena decadenza del titolo stesso.
2. Nel caso del venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi ex art 12 e 13 del T.U.C. si applicano le disposizioni dell'art 143 T.U.C..
3. In materia di decadenza, revoca, sospensione dell'autorizzazione e procedimenti sanzionatori si applicano, per quanto compatibili le norme di cui al titolo primo e settimo del presente Regolamento.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 Responsabilità per danni

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di Legge, Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti agli operatori del commercio su aree pubbliche nello svolgimento della propria attività. I titolari, i loro coadiuvanti, dipendenti o preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti ed a qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

Articolo 41 Procedimenti Sanzionatori

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 del T.U.C. per le fattispecie ivi disciplinate nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada, chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito, in via residuale, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

3. Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel capo IV del Testo Unico Commercio T.U.C. e del presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente SUAP.

4. Qualora le violazioni vengano commesse dagli operatori commerciali che hanno avuto assegnato il posteggio in "spunta" non verrà più consentita la partecipazione ai successivi mercati o fiere.

5. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per DUE volte in un periodo di dodici mesi nel caso di violazioni di cui al Capo IV della L.R. n. 1/2007 e per TRE volte nel caso di violazioni di cui al presente Regolamento, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 42 Norma di rinvio

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate, con esse incompatibili.


Art. 43 Abrogazioni


1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 29.06.2000 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO B

Articolo 23


Mercato settimanale Via Boagno






ALLEGATO C

Articolo 23
Mercato settimanale Via Montegrappa



ALLEGATO D

Articolo 23
Mercato settimanale Piazzetta Arecco




posteggio isolato n.2 20 mq

posteggio isolato n.1 10 mq

ALLEGATO E





Articolo 34
Posteggi isolati - fuori mercato




ALLEGATO F1

Articolo 37

Zone vietate al commercio itinerante





ALLEGATO A

Articolo 23
Mercato settimanale Piazza del Popolo